



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| dott.ssa Maria Teresa POLVERINO | Presidente             |
| dott. Donato CENTRONE           | Consigliere (relatore) |
| dott.ssa Elisabetta CONTE       | Referendario           |
| dott.ssa Federica LELLI         | Referendario           |
| dott. Massimiliano MAITINO      | Referendario           |

#### **nell'adunanza in camera di consiglio del 5 settembre 2023**

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);

VISTA la nota, a firma della dirigente dell'Area legale e generale dell'Università degli studi di Genova n. 42867 del 17 luglio 2023, con cui si comunica l'intendimento di acquisire una partecipazione nella società Liguria Digitale s.p.a.;

VISTO il verbale della riunione del Consiglio di amministrazione dell'Università, tenutasi il 24 maggio 2023, trasmesso, in estratto, con la citata nota n. 42867 del 17 luglio 2023;

VISTA l'ordinanza n. 46/2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la camera di consiglio per la data del 5 settembre 2023;

UDITO il magistrato relatore, dott. Donato Centrone

### **PREMESSO IN FATTO**

Con nota n. 42867 del 17 luglio 2023, l'Università degli studi di Genova ha trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016, l'estratto del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2023, avente ad oggetto l'acquisizione di una quota di partecipazione al capitale sociale della società Liguria Digitale spa, procedura avviata con la sottoscrizione di una convenzione con la Regione Liguria di adesione al progetto "*Liguria in rete*" in data 11 luglio 2022 (autorizzato dal Consiglio di amministrazione del 25 maggio 2022, di cui, tuttavia, non è stata prodotta copia).

Alla comunicazione indicata sono stati allegati: copia dello statuto di Liguria Digitale s.p.a.; convenzione di adesione al progetto "*Liguria in rete*", sottoscritta dal Rettore in data 11 luglio 2022; patti parasociali; comunicazioni intercorse tra Università e Regione circa la disponibilità all'acquisto di azioni di Liguria digitale; richiesta di iscrizione al registro ANAC della società, avvenuta in data 9 marzo 2020; disciplinare quadro approvato con delibera di Giunta regionale n. 723/2020; studio di *benchmarking* curato da Ernst & Young, recepito dal disciplinare quadro aggiornato con delibera di Giunta regionale n. 409/2022; documentazione relativa al ruolo di centrale di committenza e articolazione funzionale della stazione unica appaltante regionale (SUAR), qualificata ai sensi dell'art. 38, comma 2, del previgente d.lgs n. 50 del 2016; verbale del Collegio dei revisori dell'Università; comunicazione di Regione Liguria del valore aggiornato delle azioni (valore nominale di ciascuna pari a euro 51,65).

Nel citato verbale del 24 maggio 2023 viene precisato che la partecipazione è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, come meglio precisato nel pertinente paragrafo della presente deliberazione.

Il medesimo verbale valuta, inoltre, la sostenibilità finanziaria, stante l'esiguità derivante dall'acquisto di una, sola, azione della società Liguria Digitale spa. Viene analizzata, altresì, in sintesi, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, esponendo le ragioni per l'acquisizione, sotto il profilo del

rafforzamento delle infrastrutture digitali, di cooperazione in ambito digitale al perseguimento di interessi pubblici comuni con Regione Liguria, di attivazione di collaborazioni di ricerca nel settore, la collaborazione per coprogettazione e riuso di software, con riduzione dei costi di sviluppo. Inoltre, altri servizi a cui potrebbe adempiere Liguria digitale riguardano, ad esempio, fatta salva l'analisi di convenienza economica prescritta per ogni affidamento *in house*: l'espletamento della funzione di centrale di committenza; l'istruttoria per l'adesione a convenzioni quadro Consip; la fornitura di *service desk* su alcune piattaforme abilitanti in uso all'Ateneo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### **1. La procedura di esame preliminare della costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni**

L'art. 11, comma 1, lett. *a*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha modificato l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, attribuendo alla Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle delibere di autorizzazione alla costituzione di società o all'acquisizione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche (come definite dall'art. 2, c. 1, lett. *a*), del medesimo TUSP).

In particolare, il novellato art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (sia diretta che indiretta) sia trasmesso dall'amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-*bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ove la Corte dei conti non adotti alcuna pronuncia entro il termine previsto, l'amministrazione istante può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione. Parimenti, laddove la Corte si pronunci con un parere, in tutto o in parte, negativo, l'amministrazione interessata può procedere, previa motivazione che espliciti analiticamente le ragioni per le quali intende discostarsi dal parere (art. 5, comma 4, TUSP). Un'eventuale pronuncia negativa della Corte dei conti, pertanto, non produce un effetto preclusivo dell'acquisizione

di efficacia della delibera (come accade, per esempio, in caso di ricusazione del visto per gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994), potendo l'amministrazione procedente, ove ritenga di non conformarsi a quanto rilevato dalla sezione della Corte competente, motivare analiticamente le ragioni a sostegno della propria scelta.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, nella pronuncia nomofilattica n. 16/QMIG/2022 (a cui, in virtù dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le sezioni regionali di controllo devono conformarsi), hanno osservato come la funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, postuli l'espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore ha individuato i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti. Tale funzione trova fondamento nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

I parametri del controllo sono stabiliti dal legislatore e consistono nella valutazione della conformità dell'atto, con cui si delibera la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione, ai contenuti motivazionali indicati nei primi due commi dell'art. 5 TUSP ed agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Pertanto, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento contenga un'analitica motivazione in ordine a: i) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP); ii) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; iii) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; iv) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la verifica si estende anche al rispetto della procedura per l'adozione della delibera e al contenuto dell'atto, come disciplinati dagli artt. 7 e 8 TUSP.

L'Università di Genova rientra nella nozione di *“amministrazione pubblica”* come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016 (*“le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine*

*istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*") e, pertanto, correttamente, in aderenza a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, del TUSP, ha inviato a questa Sezione regionale di controllo l'atto con cui ha deliberato di acquisire una partecipazione (pari ad una sola azione) nella società Liguria Digitale s.p.a., detenuta, per la quasi totalità del capitale, dalla Regione Liguria (salvo la presenza di partecipazioni simboliche, pari tutte ad una azione, da parte di altri enti pubblici, non solo locali, aventi sede nella Regione).

## **2. Rispetto delle regole di competenza e dell'obbligo motivazionale (art. 8 TUSP)**

In ipotesi di acquisto di partecipazioni in società già esistenti, l'art. 8 TUSP prevede che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali disposizioni disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il prescritto onere motivazionale.

Nel caso in esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, competente in materia di partecipazioni a società e organismi, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto (verbale della riunione del 24 maggio 2023), conformemente a quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, che richiede che l'acquisto sia autorizzato da una delibera dell'organo amministrativo competente dell'ente.

Il requisito dell'analitica motivazione, normato dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, richiamato dall'art. 7, comma 2, verrà esaminato nei successivi paragrafi. Si tratta, si precisa, di contenuto motivazionale rimesso, nel rispetto dei paletti posti dal legislatore nei commi 1 e 2 dell'art. 5, alla discrezionalità delle singole amministrazioni, che, come chiarito nella citata pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite, non devono osservare predeterminati oneri formali né uno schema prestabilito di delibera. Tantomeno, hanno l'obbligo di accompagnare l'invio della delibera alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con relazioni o evidenze istruttorie predeterminate. La valutazione di conformità da parte delle competenti sezioni della Corte dei conti, come ribadito dalle Sezioni riunite anche nelle successive deliberazioni adottate in materia, ha ad oggetto, infatti, la completezza e l'adeguatezza del contenuto motivazionale della delibera adottata dall'ente precedente, desumibile, come da regola generale (art. 3 legge n. 241 del 1990), anche da atti richiamati da quest'ultima (primi fra tutti, eventuali allegati).

## **3. Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici (artt. 3 e 4 TUSP)**

Liguria Digitale spa ha natura di società per azioni e, pertanto, rientra nei modelli societari consentiti alle amministrazioni pubbliche dall'art. 3 TUSP.

Per quanto concerne, invece, la conformità ai vincoli finalistici, l'art. 4 TUSP pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di costituire società o acquisire partecipazioni in **società** aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, elencando, altresì, ai commi 2 e seguenti, le attività consentite.

Sul punto, come emerge dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università del 24 maggio 2023, l'acquisizione della partecipazione, appare coerente al perseguimento delle finalità statutarie dell'Ateneo. A tale fine, la delibera citata ricorda che, su parere del Senato accademico del 23 maggio 2022 e delibera del CdA del 25 maggio 2022, è stata rinnovata l'adesione dell'Ateneo alla convenzione con la Regione Liguria per l'attuazione del progetto interistituzionale "*Liguria in Rete*", disciplinato dall'art. 6 della legge regionale n. 42 del 2006 (*Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria*), finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (prodotto in allegato). In particolare, il Progetto si attua attraverso specifiche convenzioni tra la Regione, gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e soggetti diversi non appartenenti al SIIR (Sistema integrato regionale), tra cui l'Università, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione in Liguria, tra cui l'utilizzo coordinato di componenti tecnologiche. Attraverso la partecipazione al progetto "*Liguria in Rete*" i soggetti aderenti cooperano alla realizzazione e allo sviluppo del SIIR. La Regione Liguria, gli enti regionali e gli altri enti pubblici che partecipano al progetto istituzionale "*Liguria in Rete*" si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società *in house*, a controllo analogo congiunto, Liguria Digitale s.p.a.

Liguria Digitale spa è una società, a integrale partecipazione pubblica, che opera, secondo le previsioni statutarie (articolo 4), al servizio di Regione Liguria e degli altri enti soci secondo il modello del c.d. *in house providing* in attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali di questi ultimi, perseguendo il miglioramento qualitativo delle gestioni pubbliche mediante la messa a disposizione di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici, oltre a svolgere compiti di supporto, assistenza e consulenza, nonché di promozione dell'innovazione digitale sul territorio ligure.

Sotto tale profilo, le argomentazioni, sia pure sintetiche, esplicitate nell'atto deliberativo, appaiono sufficienti a giustificare la scelta di Università degli studi di Genova di acquisire una partecipazione (pari a una sola azione) in Liguria Digitale spa.

#### **4. L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)**

La sostenibilità finanziaria, come osservato dalle Sezioni riunite *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”* (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/2022/QMIG).

Sotto il profilo oggettivo, la *“sostenibilità finanziaria”* sottende la capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale requisito deve essere puntualmente analizzato dall'amministrazione precedente. In tal senso, le Sezioni riunite, nella più volte menzionata deliberazione n. 16/2022/QMIG, hanno osservato come l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione delle partecipazioni dovrebbe essere suffragato dallo sviluppo di un approfondito *business plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende espletare, accompagnato da apposite note esplicative che ne esponano le ipotesi di sviluppo (es. natura dei ricavi e relativa fonte; evoluzione dei costi; indicatori di bilancio quali redditività, liquidità ed indebitamento).

Per quanto attiene al profilo soggettivo, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'amministrazione precedente, al fine di vagliare la compatibilità dell'investimento iniziale, e dei potenziali successivi trasferimenti alla società, con la situazione finanziaria dell'ente (ci si riferisce, ad esempio, alla necessità di effettuare eventuali accantonamenti, ex art. 21 TUSP, in caso di perdite registrate dalla società).

Le Sezioni riunite, inoltre, hanno affrontato la questione dell'estensione del sindacato della Corte dei conti, giungendo alla conclusione che, trattandosi di ambito caratterizzato da discrezionalità tecnica, la verifica della sostenibilità finanziaria dovrà *“avere ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'amministrazione, valutandone la completezza, l'adeguatezza e l'approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta*

*dall'amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata". Andranno, poi, scandagliate affidabilità ed attendibilità del business plan (o piano equivalente).*

Sotto il profilo c.d. oggettivo, la delibera del CdA dell'Università sottolinea come l'ultimo bilancio della società Liguria Digitale spa, in quel momento approvato (2021), chiuda con un utile di euro 1.959.217, palesando un patrimonio netto di euro 15.897.212 sensibilmente superiore al capitale sociale (euro 2.582.500), indice della gestione economicamente in utile registrata nel corso del tempo. Non risultano allegate o prodotte, invece, analisi in ordine alle previsioni economico-patrimoniali e finanziarie della società nei successivi esercizi (quantomeno quelli considerati nell'ultimo piano industriale, o documento similare, approvato).

Dal punto di vista soggettivo, la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università del 24 maggio 2023 evidenzia che la sostenibilità finanziaria dell'operazione è provata dalla, effettiva, esiguità del valore di acquisto della partecipazione (una sola azione) in Liguria Digitale s.p.a. (avente un capitale sociale di euro 2.582.000), il cui valore nominale è pari a euro 51,65 e quello contabile, aggiornato dagli uffici regionali al bilancio di esercizio 2022, ad euro 345,24, del quale viene attestata la copertura finanziaria mediante risorse di bilancio, nonché, trattandosi di investimento durevole, la rilevazione del costo di acquisto tra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale dell'Ateneo.

Viene attestata, altresì, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità amministrativa, senza, tuttavia, fornire specifici elementi a supporto della riferita affermazione.

#### **5. La convenienza economica, la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità**

Come accennato, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato anche in relazione alla convenienza economica dell'operazione e alla compatibilità della stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Sul punto, la più volte richiamata deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, ha precisato che la motivazione deve

dare conto *“sia della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). In merito al primo versante, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nel business plan, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di obiettivi di policy, eventualmente sintetizzabili in indicatori di output e outcome. Quanto al secondo profilo, è lo stesso art. 5, c. 1, del TUSP ad esplicitare i termini della valutazione, che dovrà avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili. Ciò dovrà avvenire comparando i benefici e i costi attualizzati delle singole soluzioni possibili”*.

Sotto il profilo del sindacato che la Corte dei conti è chiamata ad esercitare, trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni che impingono nella discrezionalità tecnica, lo scrutinio dell'atto deliberativo è teso ad accertare che l'istruttoria condotta dall'amministrazione precedente (nelle modalità da quest'ultima determinate) abbia ragionevolmente confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle possibili forme di gestione, tenendo in debita considerazione la qualità del servizio erogato e il diverso grado di efficienza, mediante un calcolo dettagliato di costi e benefici di ciascuno di essi.

Nel citato verbale della riunione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 24 maggio 2023 viene analizzata, in sintesi, la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa, esponendo le ragioni che sono emerse dall'istruttoria condotta presso le diverse strutture dell'Ateneo interessate dai servizi offerti da Liguria digitale spa. In particolare, le ragioni della scelta convergono sui seguenti profili: rafforzamento delle tecnologie e infrastrutture digitali; cooperazione in ambito digitale al perseguimento di interessi pubblici comuni con Regione Liguria; attivazione di collaborazioni di ricerca nel settore e di sviluppo della società dell'informazione; facoltà di affidamenti c.d. *in house*; collaborazione per coprogettazione e riuso di software, con riduzione dei costi di sviluppo. Inoltre, altri servizi a cui potrebbe adempiere Liguria digitale riguardano, ad esempio, fatta salva l'analisi di convenienza per ciascun affidamento c.d. *in house*: espletamento della funzione di centrale di committenza; istruttoria per adesione a convenzioni quadro Consip; fornitura di *service desk* su alcune piattaforme abilitanti in uso all'Ateneo.

La citata delibera del CdA evidenzia, inoltre, che Liguria Digitale S.p.A., quale ente *in house*, oltre a dover realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nei confronti dei soci, deve operare per essi limitandosi alla rendicontazione dei costi di produzione, senza margini di utili che inficino la convenienza economica dell'affidamento.

Al riguardo, Centro dati, informatica e telematica di Ateneo (CeDIA), che organizza e gestisce il sistema informativo digitale di Ateneo, progettando e sviluppando l'insieme delle risorse tecnologiche dell'informazione e della comunicazione (ICT), ha trasmesso una relazione (allegata alla delibera) che riporta sinteticamente le motivazioni per l'adesione alla società.

La Sezione sottolinea, in proposito, come la valutazione della congruità economica dei singoli affidamenti, da parte dell'Università alla società Liguria Digitale, andrà effettuata al momento dell'adozione dei singoli provvedimenti, scrutinando l'effettiva ricorrenza dei presupposti e requisiti richiesti dall'art. 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36 del 2023.

#### **6. Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)**

La delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università di Genova del 24 maggio 2023 affronta il profilo della compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, evidenziando che Liguria digitale spa, operando quale società *in house*, deve realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nei confronti dei soci.

L'acquisizione della partecipazione in esame non prospetta, al momento, profili di contrasto con la disciplina in parola, trattandosi del versamento di un corrispettivo funzionale all'acquisto della qualità di socio.

#### **P.Q.M.**

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione regionale di controllo per la Liguria, reso ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, in merito all'acquisto della partecipazione in Liguria Digitale spa da parte dell'Università degli studi di Genova.

Ferme restando le osservazioni riportate, si riservano eventuali ulteriori valutazioni nell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite a questa Sezione regionale

**DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della segreteria, entro cinque giorni dal deposito, come prescritto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2016, al Rettore dell'Università degli studi di Genova, nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ateneo

### **ORDINA**

all'Università degli studi di Genova di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale, come disposto dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 5 settembre 2023.

Il magistrato relatore

Donato Centrone

Il presidente

Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria il 6 settembre 2023

Il funzionario preposto

Antonella Sfettina